

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/9

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000006	11/05/2022

OGGETTO: Tribunale di Catanzaro. Giudizio R.G. n. 568/2016. Sentenza n. 1321/2021. Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20220000010 DEL 28/04/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

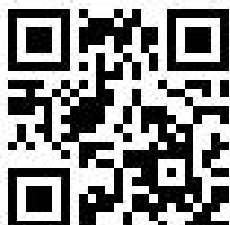
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 10/05/2022 16:48 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 10/05/2022 19:57 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 11/05/2022 14:12 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 11/05/2022 13:43 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Tribunale di Catanzaro. Giudizio R.G. n. 568/2016. Sentenza n. 1321/2021. Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. BA/9

Vista la Deliberazione n. 239/D.G. del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato in data 08.02.2016, gli attori, nelle spiegate qualità, chiedevano la condanna della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 e del Ministero della Salute al risarcimento *iure hereditatis* e *iure proprio* di tutti i danni subiti e subendi, derivanti da emotrasfusioni a cui il loro *de cuius* fu sottoposto nell'anno 1976 presso il Policlinico di Bari; il giudizio era rubricato al R.G. n. 568/2016;
- si costituiva in giudizio il Ministero della Salute, impugnando tutto quanto *ex adverso* rappresentato, dedotto ed eccepito ed, in particolare, rilevando l'insussistenza degli estremi per l'ascrivibilità della responsabilità; si costituiva altresì la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza in ordine al *quantum* della richiesta di risarcimento avanzata dagli attori, oltre che la violazione dell'art. 1223 c.c. per l'effetto della *compensatio lucri cum danno*;
- istruita la causa mediante C.T.U. medico legale, con sentenza n. 1321/2021, il Giudice adito del Tribunale di Catanzaro così provvedeva:
 - accoglieva la domanda attrice, per quanto di ragione e, per l'effetto, condannava il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 717.010,00, previo scomputo dell'eventuale importo percepito dagli eredi a titolo di assegno *una tantum* ex L. 210/1992, il tutto oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento (1976) e rivalutata anno per anno;
 - condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio, liquidate in € 10.343,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
 - poneva le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei convenuti in solido;
- avverso la suddetta sentenza, notificata al difensore costituito per la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 in data 20.09.2021, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Catanzaro e la predetta Gestione Liquidatoria proponevano appello; il giudizio, rubricato al R.G. n. 1546/2021, è tuttora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro.

CONSIDERATO CHE

- con pec del 03.03.2022, acquisita al prot. az. n. 31013/2022 del 04.03.2022, il difensore degli attori chiedeva alla Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 il pagamento delle spese processuali riconosciute dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1321/2021 e, con pec del 26.04.2022, acquisita al prot. az. n. 55023/2022 di pari data, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., trasmetteva copia del proforma di fattura, emessa in favore degli attori, relativa alle spese processuali, per la quota di competenza della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, pari al 50% di quanto riconosciuto dal Giudice del Tribunale di Catanzaro.

Per quanto sopra, al fine di evitare aggravii di spesa di esecuzione in danno della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, appare necessario procedere alla liquidazione, in favore del procuratore distrattario degli attori, delle spese processuali riconosciute dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1321/2021, per la quota di competenza della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, come di seguito specificato, con riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro:

– competenze professionali (€ 10.343,00 : 2)	€ 5.171,50
– rimborso forfettario al 15%	€ <u>775,73</u>
– totale imponibile	€ 5.947,23
– Cpa al 4%	€ <u>237,89</u>
– totale lordo	€ 6.185,12

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di liquidare e conseguentemente pagare, in favore del difensore distrattario, la complessiva somma di € 6.185,12, al lordo delle ritenute erariali, a titolo di spese processuali per la quota di competenza della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, pari al 50% di quanto liquidato dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1321/2021, con riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il suddetto pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa complessiva, pari ad € 6.185,12, riveniente dal presente provvedimento, venga attinta dal "Fondo rischi per le Gestioni Liquidatorie", come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario relativo al bilancio dell'anno 2016;

- di demandare, per quanto di competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie, alla quale lo stesso si trasmette, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- di trasmettere il presente provvedimento al procuratore beneficiario ed all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, ai loro indirizzi di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

Fasc. n. 1352/2015

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
Fondo Risch - Fondo Rischi per le Gestioni Liquidatorie	2016	6.185,12

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Magurano Anastasia	 Firmato digitalmente il 28/04/2022 10:57
Dirigente PTA	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 02/05/2022 12:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 04/05/2022 10:35